FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Miele, novità in materia di etichettatura

Direttiva 2014/63/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.
(G.U.U.E. L 164 del 3 giugno 2014)

La direttiva 2014/63/UE, che gli Stati membri sono tenuti a recepire ed applicare entro il 24 giugno 2015, modifica la direttiva 2001/110/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 179/2004) concernente il miele.
Sono in particolare indicati i requisiti di etichettatura per i casi in cui il miele sia originario di più Stati membri o Paesi terzi.
La provenienza italiana del miele in etichetta è indicata obbligatoriamente quando il miele è stato raccolto completamente sul territorio nazionale. Se invece il miele viene raccolto in più Paesi dell'Unione europea, la dicitura da riportare in etichetta sarà "miscela di mieli originari dell'UE". Quando il miele proviene da Paesi terzi, figurerà la dicitura "miscela di mieli non originari dell'UE"; nel caso di provenienza UE ed extra UE, "miscela di mieli originari e non originari dell'UE"
Il più dirompente impatto della direttiva 2014/63/UE consiste però nell'ascrizione del polline tra i componenti naturali del miele e non come ingrediente dello stesso.
Da ciò deriva che la presenza di polline GM dovrà essere segnalata in etichetta soltanto se superiore allo 0,9% (in linea di massima la presenza del polline nel miele si aggira attorno allo 0,5%).
La posizione del legislatore disattende quella assunta dalla Corte di Giustizia nel 2011, che definiva il polline come un "ingrediente" del miele, richiedendo ai produttori di integrare il termine "polline" nell'elenco degli ingredienti da porre sull'etichetta del prodotto.
La direttiva 2014/63/UE prevede, inoltre, la possibilità, per la Commissione, di adottare atti delegati per definire i parametri quantitativi relativi all'origine del miele e al contenuto minimo di polline nel miele filtrato.
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni di recepimento della direttiva in esame, che dovranno essere applicate dal 24 giugno 2015. In ogni caso, i prodotti commercializzati o etichettati prima di quella data in conformità con le norme della direttiva 2001/110/CE possono continuare a circolare fino ad esaurimento delle scorte.

Carne, riformulata la categorizzazione

Regolamento UE 601/2014
della Commissione del 4 giugno 2014, che modifica l'allegato II del regolamento CE 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e l'uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carni.
(G.U.U.E. L 166 del 5 giugno 2014)

Sino all'adozione del regolamento UE 601/2014, la categoria 8 (carni) di cui all'allegato II, parte D, del reg. CE 1333/2008 relativo agli additivi alimentari comprendeva unica-

mente le sottocategorie carne non trasformata (8.1) e carne trasformata (8.2).
La categoria 8.1 (carne non trasformata) era ulteriormente suddivisa nelle categorie 8.1.1 (carne non trasformata diversa dalle preparazioni di carne definite dal reg. CE 853/2004) e 8.1.2 (preparazioni di carni quali definite dal reg. CE 853/2004).
In base alle definizioni di cui al reg. CE 853/2004, le preparazioni di carni sono «carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare, quindi, le caratteristiche delle carni fresche».
Nel frattempo è stato chiarito che le preparazioni di carni possono consistere in carne sia trasformata che non trasformata; tuttavia, dopo la trasformazione, laddove le caratteristiche delle carni fresche risultano completamente eliminate, il prodotto non dovrebbe più essere considerato una preparazione di carne, ma rientrare nella definizione di "prodotti a base di carne" (allegato I, punto 7.1, del regolamento CE 853/2004).
A scopo di chiarezza, è stato ritenuto pertanto opportuno riformulare la categorizzazione di cui al punto 8, introducendo la categoria "prodotti a base di carne" (8.3 ovvero prodotti che in seguito alla trasformazione hanno perso le caratteristiche della carne fresca) distinta dalle "carni fresche" (8.2, escluse le preparazioni) e dalle "preparazioni di carni" (8.2).
Sulla base della riformulazione delle sottocategorie nella categoria 8 dell'elenco dell'Unione europea è infine autorizzato l'uso di additivi in preparazioni di carni quali definite dal reg. CE 853/2004 ed in determinati prodotti tradizionali.
Il titolo della categoria 8.2 (ex carne trasformata) è sostituito dal neo introdotto punto 8.3 "prodotti a base di carne".

Trasporto di oli o grassi liquidi destinati al consumo umano

Regolamento UE 579/2014
della Commissione del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi.
(G.U.U.E. L 160 del 29 maggio 2014)

Il regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari dispone che, per il trasporto di prodotti alimentari, gli operatori sono tenuti a rispettare i requisiti generali di cui al capitolo IV dell'allegato II di detto regolamento, tra i quali l'obbligo di trasportare i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari.
Tale requisito si è tuttavia rivelato poco funzionale ed eccessivamente oneroso nei casi di trasporto con imbarcazioni marittime di oli e di grassi liquidi destinati al consumo umano, oltre al fatto che la disponibilità di imbarcazioni marittime riservate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di tali prodotti.
Ciò premesso, sulla base del parere scientifico reso dall'Efsa sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, con il regolamento UE 579/2014 è prevista una deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento CE 852/2004 per oli o grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, che, pertanto, possono essere trasportati con imbarcazioni marittime che non sono riservate al trasporto di prodotti alimentari, purché siano soddisfatte le condizioni previste all'art. 2 del regolamento UE 579/2014, atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei prodotti alimentari.
Il comandante di imbarcazioni marittime che trasportano, in serbatoi, oli e grassi liquidi sfusi conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti trasportati nei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
L'allegato al provvedimento in esame riportata infine un elenco di sostanze precedentemente trasportate in serbatoi che potranno a loro volta essere utilizzati per il trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.